



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MONTEBELLO

Scuola dell'Infanzia, scuola Primaria, scuola Secondaria di 1° grado
Via Montebello, 18/A - 43100 PARMA tel. e fax 0521.252877 -
<http://separm3.scuole.pr.it/> - e-mail: separm3@provincia.parma.it

Regolamento di disciplina

attuativo dello statuto degli studenti e delle studentesse

(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 - C.M. 3602 del 31.7.2008)

Procedure e norme di comportamento necessarie alla costituzione e al rispetto delle regole

Art. 1 - Disposizioni generali

- a. I provvedimenti disciplinari assumono finalità educative in quanto tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
- d. Le sanzioni disciplinari hanno natura temporanea, sono sempre proporzionate all'infrazione commessa ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- e. Gli studenti condividono con i docenti e con il personale ausiliario la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore della qualità della vita della scuola e di collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza negli edifici scolastici.

Art. 2 - Doveri dello Studente

- a. Poiché la scuola rappresenta sia un diritto sia un dovere, essenziali per lo sviluppo della personalità e per il pieno esercizio del diritto di cittadinanza in modo consapevole e responsabile, gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d'Istituto.
- b. Si intende che lo studente assolve assiduamente agli impegni di studio quando:
 - porta il materiale necessario per ogni disciplina;
 - fa corretto uso degli strumenti e delle attrezzature;
 - cura una sistematica esecuzione dei compiti assegnati;
 - si impegna per costruire una rielaborazione critica degli argomenti svolti.

- c. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- d. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della Comunità scolastica.
- e. Per comportamento corretto si intende:
- dimostrare un'adeguata capacità di autocontrollo;
 - tenere una corretta impostazione dei rapporti interpersonali;
 - dimostrare disponibilità all'aiuto dei compagni in difficoltà, nel rispetto dei ritmi di apprendimento di tutti;
 - coltivare la corretta abitudine all'ascolto dell'insegnante, dei compagni e proporre interventi controllati ed appropriati;
 - dimostrare senso di responsabilità, mediante l'adozione di un corretto e costante metodo di lavoro a casa e a scuola e nell'accettazione dell'errore rilevato;
 - praticare un rigoroso rispetto per il materiale personale, di quello altrui, della scuola, dell'ambiente in generale;
 - evitare comportamenti e atteggiamenti ispirati da spirito di bullismo;
 - non usare il telefono cellulare in ambiente scolastico, per scopi impropri e in violazione della normativa sulla privacy.
- f. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalla specifica normativa, previste dal regolamento di Istituto e portate a conoscenza da parte dei docenti.
- g. Gli studenti condividono con gli adulti la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.

Art. 3 – Sanzioni

- a. Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
1. richiamo verbale;
 2. avvertimento scritto;
 3. ammonizione scritta;
 4. esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
 5. allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni;
 6. allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con l'eventuale allontanamento - nei casi di assoluta gravità - fino al termine delle lezioni, con la possibile esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi.
- b. L'avvertimento scritto è irrogato attraverso l'annotazione sul registro di classe e la comunicazione sul diario alla famiglia e consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente.
- c. L'ammonizione scritta è irrogata attraverso comunicazione formale allo studente ed alla famiglia e consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente.
- d. L'esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione è decisa dal Consiglio di Classe (componente tecnica) quando i comportamenti scorretti dello studente siano talmente trasgressivi e frequenti da far ipotizzare rischi per la

serenità dell'esperienza didattica collettiva e per l'incolumità dello studente stesso e dei compagni.

- e. L'allontanamento con riammissione a scuola accompagnati da un genitore è irrogato con atto del Consiglio di Classe (componente tecnica) e consiste nella sospensione temporanea, per periodi non superiori a 15 giorni, dal diritto di frequenza della scuola.
- f. L'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni, l'allontanamento fino al termine delle lezioni, con l'eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi possono essere disposti dal Consiglio di Istituto.
- g. La sanzione dell'allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica può essere disposta solo in caso di gravissime o reiterate infrazioni.
- h. L'allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- i. Nel periodo di allontanamento dalla Scuola è consentito ai genitori ed allo studente l'accesso alla informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. E', altresì, consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la Scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella Comunità Scolastica.

Art. 4 - Organi competenti all'irrogazione della sanzione

- a. La sanzione del richiamo verbale è comminata dal docente.
- b. La sanzione dell'avvertimento scritto è irrogata dal docente.
- c. La sanzione dell'ammonizione scritta è comminata dal Dirigente scolastico, su proposta dei Docenti della classe.
- d. L'esclusione dello studente dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione è decisa dal Consiglio di Classe (componente tecnica)
- e. La sanzione dell'allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni è irrogata dal Consiglio di classe (componente tecnica) e ratificata dal Dirigente scolastico.
- f. Le sanzioni dell'allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, dell'allontanamento fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio di Istituto.
- g. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 - Infrazioni disciplinari, procedimento e relative sanzioni

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti si configura come azione di natura amministrativa e si applica a coloro che si rendono autori di infrazioni, più o meno gravi, del codice di comportamento e di disciplina.
2. Al procedimento disciplinare si applica la normativa introdotta dalla legge n. 241/90 sulla trasparenza amministrativa per quanto riguarda le seguenti fasi:
 - avvio del procedimento;
 - formalizzazione dell'istruttoria;
 - obbligo di conclusione espressa;
 - obbligo di motivazione e termine del procedimento.

3. In relazione alla gravità e alla reiterazione delle infrazioni possono essere irrogate le sanzioni per le seguenti motivazioni:

A) La sanzione dell'avvertimento scritto è irrogata dal docente:

- a. per assenze ingiustificate e per inosservanza degli obblighi relativi alla regolarità di frequenza,
- b. per comportamenti non corretti nei confronti dei compagni,
- c. per atti di negligenza abituali in contrasto con i doveri sanciti dallo statuto nonché con quelli previsti dal regolamento interno d'Istituto,
- d. per comportamenti che siano di turbativa al regolare andamento delle lezioni,
- e. per comportamenti offensivi nei confronti dei loro compagni,
- f. per fatti che arrechino danni al patrimonio della Scuola,
- g. per inosservanza a disposizioni organizzative e di sicurezza,
- h. per il non corretto e intenzionale utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici,
- i. per uso improprio del telefono cellulare in ambiente scolastico.

B) La sanzione dell'ammonizione scritta è irrogata dal dirigente scolastico, su segnalazione dei docenti della classe:

- a. quando si ripetano o si aggravino i comportamenti sanzionati dal comma precedente;
- b. quando si verifichino episodi di offese verbali sprezzanti e volgari o di aggressione violenta;
- c. quando si verifichino gravi episodi di bullismo, con atti di intimidazione e minaccia nei confronti dei compagni.

C) La sanzione dell'allontanamento temporaneo fino a 15 giorni dalla comunità scolastica è inflitta:

- a. per fatti offensivi ed oltraggiosi nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della Scuola e dei compagni;
- b. per comportamenti particolarmente gravi che turbino la comunità scolastica anche in violazione di norme comportamentali sancite nel regolamento interno d'Istituto;
- c. per gravi, intenzionali e dolosi danneggiamenti o imbrattamenti dei beni mobili ed immobili della scuola, cioè alle risorse materiali (strumenti, sussidi, ambienti attrezzati) di cui tutti devono poter disporre;
- d. per qualsiasi comportamento da cui derivi grave danno all'immagine della Scuola, della comunità scolastica e delle sue componenti.

D) La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni, l'allontanamento fino al termine delle lezioni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi è inflitta:

- a. nei casi di recidiva o per il maggior danno arrecato da comportamenti precedentemente sanzionati;
- b. quando vengano commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, come la violenza privata, gravi minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale;
- c. quando il comportamento trasgressivo determini una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone come nel caso di incendi o allagamenti.

E) Gli elementi di valutazione della gravità sono:

- a. la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine della Scuola, nonché alla responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla Comunità Scolastica;
 - b. l'intenzionalità del comportamento,
 - c. il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
 - d. la reiterazione dell'infrazione;
 - e. il concorso nella mancanza di più studenti tra loro;
 - f. la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al precedente comportamento dello studente.
 - g. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro alla scuola di appartenenza dello studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, presso altra scuola.
 - h. La valutazione in merito alla situazione obiettiva rappresentata è devoluta al Consiglio di classe (componente tecnica).
4. In caso di gravi inadempienze che rendono, in maniera assoluta, incompatibile la presenza dello studente in classe, il Dirigente scolastico può disporre, in casi di estrema urgenza, i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali dovranno ratificare il provvedimento del Dirigente.
 5. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, saranno inserite nel suo fascicolo personale che lo seguirà in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.
 6. L'eventuale cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 6 – Impugnazioni

- a. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti entro quindici giorni dalla comunicazione all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal successivo art. 7, secondo le modalità previste dal presente articolo.
- b. In caso di rigetto dell'istanza è ammesso un ulteriore appello, ricorrendo all'Organo di Garanzia Regionale, istituito presso la Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna.
- c. La scuola garantisce il diritto di difesa degli studenti pur rispettando la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa alla trasparenza amministrativa.
- d. L'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione. La sospensione del provvedimento può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'organo competente alla irrogazione.

Art. 7 - Organo di Garanzia

1. I Genitori o i tutori degli studenti possono impugnare i provvedimenti disciplinari presso l'Organo di Garanzia interno dell'Istituto scolastico, entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto relativo alla sanzione irrogata.

2. L'Organo di Garanzia, istituito presso la scuola, decide sulle impugnazioni delle sanzioni irrogate agli studenti presentati dai Genitori, entro 10 giorni dal deposito dei ricorsi presso la segreteria della scuola.
3. L'Organo di Garanzia è composto dal Capo di Istituto che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due genitori eletti designati dal Consiglio di Istituto.
4. Non possono partecipare alla seduta e votare i Genitori membri dell'Organo nell'ipotesi che debbano decidere sulle sanzioni irrogate al proprio figlio, per ovvie ragioni di conflitto di interesse.
5. Non può partecipare alla seduta e votare il docente nell'ipotesi che sia lo stesso insegnante che ha istruito o emanato l'atto o la sanzione.
6. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni.
7. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta dal docente.
8. L'Organo di garanzia valuta i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari. Esso delibera entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
9. L'Organo decide sui ricorsi con voto a maggioranza. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
10. Non è necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri, purché siano presenti almeno tre componenti su quattro.
11. L'eventuale astensione di qualcuno dei membri non influisce sul conteggio dei voti.

Art. 8 - Patto educativo di corresponsabilità

1. Il Patto Educativo di corresponsabilità è un documento che impegna tutte le componenti scolastiche (docenti, studenti, genitori, dirigente scolastico) a collaborare alla costruzione di un ambiente formativo caratterizzato dall'esercizio di diritti e doveri nella prospettiva di una comune responsabilità e nel perseguimento di valori condivisi.
2. Tale documento, approvato dal Consiglio di Istituto, viene distribuito unitamente al presente "Regolamento di disciplina" a tutti gli studenti nelle prime settimane di scuola. I docenti coordinatori delle classi provvederanno alla lettura, riflessione e approfondimento del testo. Successivamente il Patto sarà sottoscritto dalle parti.

Il presente "Regolamento di disciplina" è stato approvato in prima istanza dal Consiglio dell'Istituto Comprensivo di via Montebello Parma nella seduta del 13 dicembre 2007. Esso è stato ampiamente ridefinito nella seduta del 27 novembre 2007, contestualmente all'approvazione del "Patto Educativo di corresponsabilità" a cui viene allegato, in conformità alle disposizioni ministeriali (*D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 - C.M. 3602 del 31.7.2008*)

Il presente Regolamento, unitamente al Patto Educativo, viene trasmesso in copia personale ai Docenti e agli Studenti e, tramite loro, ai Genitori affinché diventi oggetto di riflessione e punto di riferimento normativo e di regolazione dei comportamenti individuali e collettivi, in una prospettiva di piena e consapevole corresponsabilità educativa.